



COMUNE DI GIAVE

Provincia di Sassari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 22/04/2016		Atto n. 17	
Oggetto:	Imposta unica comunale (IUC) - componente Imposta municipale propria (IMU) Approvazione della aliquote e delle detrazioni anno d'imposta 2016		

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, con inizio alle ore 10.00 in Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>
URAS MARIA ANTONIETTA	P	STEFANELLI MARIA GRAZIA	P
CORATZA ANNINO	P	NUVOLI GIOVANNI LUIGI	A
ADDIS NICOLA	P	DEIANA GIUSEPPE	P
FIGOS GAVINO	P	CORATZA LUCA	A
MUZZO GIULIO	P	LEDDA GIOVANNI MARIA	P
FAEDDA LUCIANO	P		

Ne risultano presenti n° 9 ed assenti n° 2.

- Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Schirmenti Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

T Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

T Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

IL PRESIDENTE

Introduce il decimo punto all'ordine del giorno. Da la parola all'Assessore Addis per l'illustrazione ;

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Addis ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo a decorrere dal 01.01.2014 , dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 241, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della I.U.C. lascia salva la disciplina dell'IMU ;

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 , dell'Imposta Municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, del D.L. 16/2012, e dall'art. 1, comma 380 , della Legge 228/2012, e dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 ;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6 , del medesimo decreto ;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota statale di riserva di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 ;
- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota di base dello 0,76 % ;
- è disposto che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 % per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ;

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni, nella Legge n. 64/2013 , il quale ha apportato modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria ;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della legge n. 147/2013 che hanno stabilito , con decorrenza dal 01.01.2014 :

- l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenza, purchè non classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 ;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali , come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 ; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, di annullamento , scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio ;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato ;
- dato atto che il Comune non si è avvalso della facoltà di assimilazione sopra citata ;
- la possibilità per il Comune di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- dato atto che il Comune si è avvalso della citata facoltà regolamentare ;

Visto in particolare l'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013, in virtù del quale a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 ;

Visto il D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge 80/2014 , il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria , eliminando la possibilità per l'anno 2014 per i Comuni di assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) , e disponendo che a decorrere DAL 2115 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05.08.2014 ;

Dato atto che il Comune nel regolamento IUC si è avvalso nel 2014 della facoltà di assimilazione per i cittadini AIRE;

Cha la previsione del Regolamento comunale di assimilazione per i cittadini AIRE si intende superata e non applicabile in virtù della sopravvenuta modifica legislativa ;

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha sostanzialmente confermato quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2014, approvata con Legge del 27/12/2013 n. 147, con la quale è stata introdotta l' Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude in sè l' imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ;

Visto il D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito nella Legge n- 34/2015 , il quale all'art. 1 stabilisce che a partire dall'anno 2015 l'esenzione IMU prevista dall'art. 7 del D:lgs n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977) si applica ai terreni agricoli , nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ;

Dato atto che il Comune di GIAVE è classificato come comune totalmente montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ;

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare

le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), e in particolare prevedendo :

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Atteso che il Comune nel Regolamento comunale I.U.C. in vigore si era avvalso della facoltà di assimilazione all'abitazione principale con conseguente esenzione per le unità immobiliari concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, e in presenza di contratto registrato) ;

Rilevato come in virtù della modifica disposta con l'art. 1 comma 10, della Legge n. 208/2015 si renda necessario modificare con apposita deliberazione, nella medesima seduta , il Regolamento I.U.C. I al fine di eliminare l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato ;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze ;

Richiamati il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) , ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille , ed altre aliquote minori ;

Visto altresì l'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dall'art. 14, comma 6, del D.lgs n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013 ;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.lgs n. 201/2011 :

- comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale , adottata ai sensi dell'art. 52 del D:lgs n. 446/1997, di modificare l'aliquota base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 %, un aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali ;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 , dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 ;

Considerato che dalle stime operate sulla basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2016 dell'Ente puo' essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU :

1. Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 : 0,46 per cento ;
2. Aliquota ridotta abitazione principale – unità immobiliari classificate nelle categoria catastali A/1 A/8 e A/9 (categorie non presenti attuale nel Comune di Giave) : 0,40 per cento ;
3. Aliquota base per tutte le altre fattispecie diverse dalle precedenti (comprese le aree fabbricabili) : 0,76 per cento ;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale: " A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.i ;

Visto altresì l'art. 13, comma 15 del citato D.L. n. 201/2011, ove si prevede che : “ a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997, e comunque 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale, prot. n. 4033 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe dell'IMU ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 , i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ;

Con voti n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Deiana, Ledda) ;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016 :
 - Aliquota di base (per tutti gli oggetti imponibili diversi dall'abitazione principale **comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) : 0,76 per cento ;
 - Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 : 0,46 per cento ;
 - Aliquota ridotta abitazione principale – unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (categorie catastali attualmente non presenti nel NCEU del Comune di Glave) : 0,40 per cento ;
- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;
- 4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
- 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC ;

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente , con voti n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Deiana, Ledda) ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- T E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 03.05.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- T E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 22.04.2016;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Giave, li 22.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

E' copia conforme all'originale.

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
Schirmenti Stefano